

ATTO N. DD 7159

DEL 09/11/2023

Rep. di struttura DD-UC2 N. 885

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 158 di Garzigliana dalla PK 0+350 alla PK 4+720. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.

- La Città Metropolitana di Torino ad ultimazione dei lavori aventi ad oggetto “S.P. 158 di Garzigliana. Interventi di miglioramento della sede stradale del tratto Garzigliana-Macello. Lotto 2” (Prog. 389/2020) con progetto esecutivo approvato con Determina Direzione Viabilità 2 n. 2768 del 08/06/2022;
- Visto il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata sottoscritto in data 06/11/2023 dal Direttore dei Lavori ing. Filippo Vigna; In relazione alla riapertura del tratto in data 01.04.2023, a parziale modifica dei contenuti dell’ordinanza prot. Prot. N. 258.- 366965/2007 del 03/03/2007 che prevedeva il limite di velocità a 50 km/h, il divieto di sorpasso e limitatamente ai tratti stradali, il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 8 tonn. nel tratto dal km. 2+250 al km 4+720;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, all’istituzione delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- limite di velocità a km/h 50 dal Km. 0+000 al Km. 4+720;
- divieto di sorpasso dal Km. dal Km. 0+000 al Km. 4+720;
- Il fermarsi e dare precedenza “Stop” per i veicoli in entrata percorrenti le seguenti immissioni:
 - - alla Km 2+875 lato ds Via Turina;
 - - alla Km 3+400 lato ds-sx;
 - - alla Km 3+980 lato sx Regione Trabucchi;
 - - alla Km 4+020 lato ds Regione Trabucchi;
 - - alla Km 4+480 lato sx Via Comunale;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 8, geom. Antonio BUNINO;

Visti:

- l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l’art. 7 comma 4 e l’art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale

stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Sulla Strada Provinciale n. 158 di Garzigliana dalla progr. Km. 0+350 alla progr. Km. 4+720 nei comuni di Macello e Garzigliana l'istituzione delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- limite di velocità a km/h 50 dal Km. 0+000 al Km. 4+720;
- divieto di sorpasso dal Km. dal Km. 0+000 al Km. 4+720;
- Il fermarsi e dare precedenza "Stop" per i veicoli in entrata percorrenti le seguenti immissioni:
 - - alla Km 2+875 lato ds Via Turina;
 - - alla Km 3+400 lato ds-sx;
 - - alla Km 3+980 lato sx Regione Trabucchi;
 - - alla Km 4+020 lato ds Regione Trabucchi;
 - - alla Km 4+480 lato sx Via Comunale;

Sull'intero tratto stradale dal km 0+350 al km 4+720 viene istituita la riduzione del limite massimo di velocità di ulteriori 20 km/h rispetto a quella normalmente in vigore, in caso di strada sdrucchiole per pioggia, neve o ghiaccio.

Il Responsabile Territoriale competente è tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene all'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

•

Torino, 09/11/2023

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese